

m. 610/13 RC

m. 26/13 Ora

m. 2562/13 Ora

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

Viale L.B. Alberti n. 9 - 48100 RAVENNA

Ricorso R.G. n. 610/2013 presentato da:

**[REDACTED]** - Avv.ti B. Amaranto e N. Laghi -

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

In Punto a : Opposizione a diniego revoca divieto di reingresso nel territorio nazionale

IL GIUDICE DI PACE DI RAVENNA

Dott. Anna Maria Venturelli

Letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 8/4/13

premesse

- con ricorso depositato in data 12/3/13 **[REDACTED]** ha proposto opposizione ex art. 13, co. 8° T.U. 286/98 avverso il decreto emesso in data 12/12/2012 dal Prefetto di Ravenna di rigetto dell'istanza di revoca del divieto di reingresso contenuto nel decreto di espulsione emesso nei suoi confronti in data 24/9/12;

- la ricorrente lamenta violazione di legge assumendo che sussistono tutti i requisiti di cui all'art. 13 comma 14 D.Lgs. 286/81 per la revoca del divieto di reingresso sul territorio nazionale;

- l'amministrazione convenuta ha fatto pervenire note difensive.

OSSERVA

L'art. 13, comma 14 D.Lgs. 286/81 espressamente dispone: " per i provvedimenti di espulsione di cui al comma 5, il divieto previsto al comma 13... può essere revocato, su istanza dell'interessato, a condizione che fornisca la prova di avere lasciato il territorio nazionale entro il termine di cui al comma 5."

Nel caso in esame è provato che la ricorrente ha lasciato spontaneamente il territorio nazionale nel termine indicato nel provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti.

Tale condizione è l'unica (oltre a quella naturalmente di presentare apposita domanda) richiesta per ottenere la revoca del divieto di reingresso.

Non si ritiene applicabile al caso in specie la normativa di cui alla legge n. 241/90, in quanto il D.Lgs. n. 286/98 è legge speciale e pertanto prevalente sulle norme di

*[Handwritten signature]*

carattere generale, quale quella richiamata dalla Prefettura di Ravenna.  
L'unica condizione posta dal legislatore per potere ottenere la revoca del divieto di reingresso nello Stato è appunto quella di avere lasciato spontaneamente il territorio nazionale.

Nella succitata norma si dice che il provvedimento "può esser revocato", con ciò chiaramente intendendosi che la sola circostanza dell'aver lasciato il territorio nazionale non determina automaticamente la revoca del divieto di reingresso, in quanto è comunque riservato all'amministrazione valutare caso per caso la situazione.

Diversamente il legislatore non avrebbe usato il termine "può", ma piuttosto "deve" oppure "è revocato".

E' stato quindi lasciato all'amministrazione di valutare caso per caso se la domanda sia meritevole o meno di accoglimento in relazione a ragioni di sicurezza o comunque altri motivi ostativi al reingresso dello straniero.

L'amministrazione pertanto potrà certamente anche rigettare la domanda, nonostante lo straniero abbia lasciato spontaneamente il territorio nazionale, ma motivandola in tal senso e non certamente con la motivazione adottata nel caso in esame.

Per tali ragioni si ritiene che il decreto impugnato sia illegittimo e vada pertanto annullato.

Si ritiene di giustizia compensare tra le parti le spese di giudizio

P.Q.M.


Accoglie il ricorso proposto da [redacted]. Compensa tra le parti le spese di lite.

Si comunichi

Ravenna, 15 aprile 2012

Il Giudice di Pace

Anna Maria Venturelli



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
OGGI

11 APR. 2013

ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
Gabriella Tondini

